



ALICE CIVITTELLA\*

### LE EXTRAORDINARY RENDITIONS NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI: IL CASO AL-HAWSAWI C. LITUANIA

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'*High-Value Detainees Program*. – 3. Il caso. – 4. Le conclusioni della Corte. – 5. La violazione dell'articolo 3. – 6. *Standard* probatorio ed onere probatorio. – 7. Conclusioni.

#### 1. Introduzione

Il 16 gennaio 2024, la Corte europea dei diritti umani (da ora la Corte), Seconda Sezione, si è pronunciata sul merito del caso *Al-Hawsawi c. Lituania*<sup>1</sup>. Tale sentenza rappresenta il culmine di un percorso iniziato nel 2014 con le sentenze relative ai casi *Al Nashiri c. Polonia*<sup>2</sup> e *Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*<sup>3</sup> e quelle riguardanti i casi *Al Nashiri c. Romania*<sup>4</sup> e *Abu Zubaydah c. Lituania*<sup>5</sup>.

Tutti i casi menzionati traggono origine dalla prassi della *Central Intelligence Agency* (CIA) statunitense relativa all'istituzione dei c.d. *black site*, ossia centri detentivi segreti collocati al di fuori del territorio degli Stati Uniti, come parte integrante delle politiche volte al contrasto al terrorismo nel periodo successivo agli attentati dell'11 settembre 2001. Questi siti furono appositamente istituiti per detenere ed interrogare individui sospettati di terrorismo, definiti come *High-Value Detainees*, attraverso l'utilizzo di *Enhanced Interrogation Techniques* (EITs), vale a dire una gamma di tecniche coercitive utilizzate durante gli interrogatori.

Il presente contributo intende analizzare le conclusioni della Corte sul caso *Al-Hawsawi*, quale istanza della coerenza dimostrata dalla Corte negli ultimi dieci anni in merito ai ricorsi individuali sul trattamento dei detenuti della CIA nei *black site*. Il caso *Al-Hawsawi*

---

\* Dottoranda di ricerca in Scienze Strategiche e Giuridiche dell'Innovazione per la Difesa e la Sicurezza, Università di Torino/Centro Alti Studi per la Difesa.

<sup>1</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, ricorso n. 6383/17, sentenza del 16 gennaio 2024

<sup>2</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al Nashiri c. Polonia*, ricorso n. 28761/11, sentenza del 24 luglio 2014.

<sup>3</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*, ricorso n. 7511/13, sentenza del 24 luglio 2014.

<sup>4</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al Nashiri c. Romania*, ricorso n. 33234/12, sentenza del 31 maggio 2018.

<sup>5</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Abu Zubaydah c. Lituania*, ricorso n. 46454/11, sentenza del 31 maggio 2018.

è, infatti, il quinto di una serie di ricorsi individuali che hanno portato all'accertamento della responsabilità di uno Stato membro del Consiglio d'Europa per violazioni dei diritti umani derivanti dalla pratica delle *extraordinary rendition* in centri detentivi appositamente istituiti<sup>6</sup>. Poiché l'istituzione e la gestione dei *black site* da parte della CIA è avvenuta con la conoscenza e la collaborazione dei governi degli Stati territoriali, la Corte, nelle sentenze summenzionate, ha condannato Polonia, Lituania e Romania per specifiche violazioni della Convenzione, tra cui gli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 13 e l'articolo 1 del Protocollo n. 6. Questo contributo si propone di offrire nuove riflessioni per comprendere la portata di questa giurisprudenza e dei suoi ultimi sviluppi. Nel secondo paragrafo si descriverà il programma di *extraordinary rendition* della CIA, tracciando un resoconto delle sue origini e della sua evoluzione. Nel terzo e nel quarto paragrafo, dopo una breve illustrazione dei fatti del caso *Al-Hawsani c. Lituania*, si analizzeranno le conclusioni raggiunte dalla Corte, indicando gli elementi di continuità o discontinuità. Nel quinto paragrafo, invece, attenzione particolare verrà data all'analisi delle violazioni dell'articolo 3 della Convenzione, in considerazione anche della precedente giurisprudenza della Corte, per poi concentrarsi nel sesto paragrafo su come questa abbia influito sull'accertamento di responsabilità nel caso di specie.

## 2. *L'High-Value Detainees Program*

Il termine *High-Value Detainees* si riferisce ad individui sospettati di terrorismo arrestati dalla CIA nel corso della cosiddetta *war on terror*, lanciata dall'amministrazione statunitense nel periodo successivo agli attentati dell'11 settembre di New York e di Washington. Sulla base di questo programma, vennero create delle strutture detentive segrete collocate al di fuori del territorio degli Stati Uniti, in collaborazione con i governi degli Stati territoriali (c.d. *High-Value Detainees Program*)<sup>7</sup>. I *black site* di cui si ha conoscenza erano otto: *Detention Site Green* (Tailandia), *Detention Site Cobalt* (Afghanistan), *Detention Site Black* (Romania), *Detention Site Brown* (Afghanistan), *Detention Site Violet* (Lituania), *Detention Site Blue* (Polonia), *Detention Site Gray* (Afghanistan), *Detention Site Orange* (Afghanistan)<sup>8</sup>. Tale collocazione aveva una finalità ben specifica, ossia evitare l'applicazione degli strumenti volti alla proibizione della tortura e delle detenzioni illegali applicabili al territorio degli Stati Uniti<sup>9</sup>. Così facendo, gli Stati Uniti prevennero l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT)<sup>10</sup>, perché, secondo un'errata interpretazione, non applicabile al di fuori del territorio americano. Parte integrante di questo programma erano le EITs, tecniche appositamente ideate al fine di utilizzarle durante gli interrogatori dei detenuti. Esse erano finalizzate a «dislocare psicologicamente» i detenuti, in modo tale da azzerare la loro capacità di resistere<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Per un approfondimento v. F. MUSSI, *Extraordinary Rendition as Enforced Disappearances? The Jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 365 ss; N. NAPOLETANO, "Extraordinary renditions", *tortura, sparizioni forzate e "diritto alla verità"*, alcune riflessioni sul caso "El-Masri", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 331 ss.

<sup>7</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Nashiri c. Polonia*, cit., par. 47.

<sup>8</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsani c. Lituania*, cit., par. 51.

<sup>9</sup> Su tutti v. M. L. SATTERTHWAITE, *Rendered Meaningless: Extraordinary Rendition and the Rule of Law*, in *George Washington Law Review*, 2007, pp. 1350-1354.

<sup>10</sup> Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani e degradanti, 10 dicembre 1984, New York, *UN Treaty Series*, vol. 1465, p. 85.

<sup>11</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsani c. Lituania*, cit., par. 209.

ed ottenere così informazioni considerate indispensabili per prevenire possibili attacchi terroristici. A tale scopo, vennero inizialmente individuate dieci EITs che, qualora applicate in quello specifico contesto, non avrebbero violato la proibizione della tortura<sup>12</sup>. Queste tecniche comprendevano, ad esempio, deprivazione del sonno, costrizione in posizioni di tensione, annegamento simulato (c.d. *waterboarding*), isolamento in spazi angusti e bui.

Il Dipartimento di Giustizia statunitense determinò i confini del diritto entro cui queste tecniche avrebbero dovuto rimanere: la Convenzione sulla Proibizione della Tortura (CAT) come recepita nelle sezioni 2340 e 2340(A) dello US Criminal Code, vale a dire in considerazione della riserva apposta dagli Stati Uniti all'articolo 16 della CAT al momento della ratifica. Nella posizione ufficiale degli Stati Uniti, dunque, queste tecniche non erano considerate in violazione di tale normativa, mancando non solo dell'intenzionalità di provocare, ma anche dell'effettiva inflizione di «intense pain or suffering»<sup>13</sup>.

Abu Zubaydah fu il primo detenuto della CIA ad essere sottoposto ad EITs; a partire dal novembre del 2002 il loro uso venne esteso anche ad altri detenuti nei diversi *black site*. L'uso diffuso di queste tecniche trova riscontro nel fatto che i detenuti venivano sottoposti a procedure predeterminate e sostanzialmente uniformi nei diversi *black site*, dove le condizioni di vita applicate erano quelle minime, finalizzate a garantire i soli «basic health needs»<sup>14</sup>. Un'accurata descrizione delle procedure standard e dei trattamenti a cui venivano sottoposti gli *high-value detainees* viene fornita sia nella sentenza relativa al caso *Al Nashiri c. Polonia*<sup>15</sup> sia in quella del caso *Abu Zubaydah c. Lituania*<sup>16</sup>.

In base alle informazioni contenute nel Rapporto del Senato del 2014, la CIA ha detenuto sospetti terroristi fino al 2008<sup>17</sup>. Il 6 settembre 2006, l'amministrazione statunitense, a causa delle crescenti pressioni da parte dell'opinione pubblica e la sempre minore collaborazione da parte degli Stati territoriali, annunciò pubblicamente la chiusura del Programma<sup>18</sup>.

### 3. Il caso

Il ricorrente, Mustafa Ahmed Adam Al-Hawsawi, cittadino saudita, fu arrestato in Pakistan nel marzo 2003 dalle autorità locali, per poi essere trasferito sotto la custodia degli Stati Uniti<sup>19</sup>. Al-Hawsawi fu detenuto in diversi *black site*, fino ad arrivare al *Detention Site Violet* in Lituania. La segretezza del programma della CIA e la natura classificata delle informazioni hanno reso difficile stabilire con certezza assoluta le date dell'arrivo di Al-Hawsawi in Lituania e i trattamenti subiti durante la sua detenzione. Presumibilmente, egli fu detenuto in Lituania tra il febbraio, o l'ottobre, del 2005 e il 25 marzo del 2006, quando venne trasferito

<sup>12</sup> *Ivi*, par. 15.

<sup>13</sup> CIA, *CIA Inspector General Special Review on Counterterrorism, Detention and Interrogation Activities*, 7 maggio 2004, p. 20.

<sup>14</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Abu Zubaydah c. Lituania*, cit., par. 54.

<sup>15</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al Nashiri c. Polonia*, cit., parr. 62-69.

<sup>16</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Abu Zubaydah c. Lituania*, cit., parr. 46-54.

<sup>17</sup> CIA, *Report of the Senate Select Committee on Intelligence, Committee Study of the Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Program together with foreword by Chairman Feinstein and Additional and Minority Views*, 9 dicembre 2014.

<sup>18</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 6.

<sup>19</sup> *Ivi*, par. 58.

in un altro *black site*, forse in Afghanistan, prima di essere trasferito nuovamente nella prigione di Guantánamo<sup>20</sup>, dove è tuttora detenuto. Secondo quanto riportato nel Rapporto del Senato del 2014, il *Detention Site Violet* divenne operativo nel 2005 e fu successivamente chiuso nel 2006, a causa del rifiuto delle autorità lituane di fornire assistenza medica d'urgenza negli ospedali locali ad alcuni dei detenuti, incluso Al-Hawsawi<sup>21</sup>. Tale segretezza ha reso necessario per la Corte di basarsi sui fatti provati, oltre ogni ragionevole dubbio, nel caso *Abu Zubaydah c. Lituania*. Ciò, come si vedrà, ha avuto importanti ripercussioni anche sulla ricostruzione nel merito delle violazioni dell'articolo 3 della Convenzione.

Al-Hawsawi, sospettato di essere un membro di alto livello di al-Qaeda<sup>22</sup>, venne inserito nell'*High-Value Detainees Program* e, per tutta la durata della sua detenzione in diversi *black site* della CIA, fu sottoposto non solo alle EITs, ma anche a forme di interrogatorio non approvate. Il ricorrente ha quindi avanzato diverse accuse nei confronti dello Stato lituano in merito alla sua presunta conoscenza e al suo coinvolgimento nelle operazioni condotte dalla CIA nell'ambito dell'*High-Value Detainees Program*, nonché in relazione al suo trasferimento. In particolare, il ricorrente ha lamentato le violazioni dei seguenti articoli della Convenzione: articolo 1 (obbligo di rispettare i diritti dell'uomo); articolo 2 (diritto alla vita); articolo 3 (proibizione della tortura); articolo 5 (diritto alla libertà ed alla sicurezza); articolo 6 (diritto a un equo processo); articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare); articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo). In aggiunta, è stata lamentata anche la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 6 concernente l'abolizione della pena di morte.

Dapprima, dunque, la Corte ha dovuto accertare la responsabilità della Lituania per la violazione dell'articolo 1. L'accertamento della responsabilità della Lituania per le violazioni subite dal ricorrente per mano degli agenti della CIA nel *Detention Site Violet*, e per il suo trasferimento al di fuori del territorio lituano, richiedeva, infatti, la dimostrazione della conoscenza e della complicità delle autorità lituane. Com'è noto, l'articolo 1 impone alle parti contraenti il rispetto degli obblighi convenzionali, riconoscendo a tutti gli individui sotto la giurisdizione degli Stati i diritti e le libertà enunciati nel Titolo I<sup>23</sup>. Secondo il Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato redatto dalla Commissione di diritto internazionale nel 2001 (da ora Progetto), ogni atto commesso da uno Stato che costituisce un illecito internazionale comporta la responsabilità di quest'ultimo. Ciò indipendentemente dal fatto che tale atto sia costituito da un'azione o da un'omissione (art. 2, lett. a). La responsabilità della Lituania, dunque, potrebbe insorgere qualora siano dimostrati il suo aiuto o la sua assistenza per ciò che era accaduto sotto la sua giurisdizione, senza aver agito per impedirlo (art. 16). Tuttavia, la Corte, nella sua giurisprudenza, pur richiamando i suddetti articoli, non esplicita la loro applicazione ai casi specifici. Essa, infatti, si limita a considerare la possibile responsabilità degli Stati per violazione dell'articolo 1 della Convenzione, in considerazione quindi delle violazioni commesse da privati sul territorio di uno Stato parte<sup>24</sup>. Nel caso di specie, a differenza di ciò che era avvenuto nel sopracitato caso di *Abu Zubaydah c. Lituania*,

---

<sup>20</sup> *Ivi*, par. 152.

<sup>21</sup> *Report of the Senate Select Committee on Intelligence*, cit., p. 154.

<sup>22</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 8.

<sup>23</sup> Per una ricognizione della giurisprudenza della Corte in tema di giurisdizione, v. W. A. SCHABAS, *The European Convention on Human Rights: a Commentary*, Oxford Commentaries on International Law, 2015.

<sup>24</sup> V. Corte europea dei diritti dell'uomo, *El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia* [GC], ricorso n. 39630/09, 13 dicembre 2012, par. 206; *Abu Zubaydah c. Lituania*, cit., par. 581; *Al-Nashiri c. Polonia*, cit., par. 452; per un approfondimento sulla tematica della responsabilità degli Stati in casi di *extraordinary rendition*, v., A. LIGUORI, *Extraordinary renditions nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: il caso Abu Omar*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2016, p. 777 ss.

lo Stato lituano non ha negato *a priori* l'esistenza del *Detention Site Violet* sul suo territorio, venendone fatto esplicito riferimento nel Rapporto del Senato del 2014. Tuttavia, difficoltà sono emerse nell'accertare che il ricorrente fosse stato effettivamente detenuto nel *black site* situato in territorio lituano e che tale detenzione, ed i trattamenti subiti, fossero avvenuti con conoscenza e collaborazione autorità lituane. Ciononostante, basandosi sull'analisi probatoria effettuata nel precedente caso *Abu Zubaydah c. Lituania* e sulla ricostruzione dei fatti tramite testimonianze e documenti non classificati<sup>25</sup>, la Corte ha ritenuto di accertare, anche in questo caso oltre ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente era stato sottoposto a *extraordinary rendition* e detenuto segretamente in Lituania con la conoscenza e collaborazione delle autorità locali. Di conseguenza, la Corte ha proceduto con l'analisi delle violazioni degli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 13.

#### 4. Le conclusioni della Corte

Le conclusioni della Corte nel caso *Al-Hawsawi* ricalcano in maniera preponderante la precedente giurisprudenza della Corte in merito alle *extraordinary renditions* nei *black site*. Tale continuità è riscontrabile anche negli elementi più innovativi delle sentenze precedenti, come ad esempio il riconoscimento del principio di *non-refoulement* come implicito nell'articolo 5<sup>26</sup> o per la violazione degli articoli 2 e 3 in combinato con l'art. 1 del Protocollo n. 6<sup>27</sup>. A dimostrazione di ciò, verranno qui di seguito analizzate le conclusioni della Corte in merito alle avvenute violazioni degli articoli 2, 5, 6, 8 e 13 della Convenzione durante la detenzione di Al-Hawsawi in Lituania, sottolineando gli elementi comuni con la sua precedente giurisprudenza. Una più dettagliata analisi delle violazioni dell'art. 3 verrà fornita nel paragrafo 5.

Per quanto concerne le violazioni degli articoli 5 ed 8, vi è una sovrapposizione pressoché uniforme tra le conclusioni della Corte nei precedenti casi in merito ai *black site* e quello di *Al-Hawsawi*. Nei casi *Abu Zabaydah* e *Al-Nashiri c. Polonia*, la Corte, per la prima volta, ha riscontrato una violazione del principio di *non-refoulement* implicito nell'articolo 5<sup>28</sup>. Tale interpretazione viene ripresa e confermata nel caso *Al-Hawsawi*. Detto articolo assume particolare rilevanza qualora il detenuto venga ritenuto responsabile di atti di terrorismo e sottoposto ad *extraordinary rendition*, dato l'elevato rischio di sparizione di questi detenuti<sup>29</sup>. Avendo la Lituania permesso il trasferimento del ricorrente verso altri *black site* e poi verso la prigione di Guantánamo, la Corte riconosce la responsabilità della Lituania in tale riguardo. Analoghe conclusioni vengono raggiunte in relazione alle violazioni dell'articolo 8. Per quanto le autorità della Lituania non abbiano partecipato direttamente agli atti perpetrati all'interno del *Detention Site Violet*, la loro conoscenza e collaborazione viene ritenuta tale da poterle considerare responsabili, sia per le azioni che per le omissioni<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., parr. 5-7.

<sup>26</sup> Ad esempio, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Abu Zabaydah c. Polonia*, cit., par. 525.

<sup>27</sup> Ad esempio, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Nashiri c. Romania*, cit., par. 728.

<sup>28</sup> F. DE WECK, *Non-Refoulement under the European Convention on Human Rights and the UN Convention against Torture. The Assessment of Individual Complaints by the European Court of Human Rights under Article 3 ECHR and the United Nations Committee against Torture under Article 3 CAT*, Leiden, 2014, p. 27.

<sup>29</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 225.

<sup>30</sup> *Ivi*, par. 237.

In relazione all'articolo 6(1), riferendosi alla sua giurisprudenza nei casi *Al Nashiri c. Polonia e c. Romania* e *Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*, la Corte ribadisce che la detenzione senza possibilità di accesso ad un tribunale imparziale ed indipendente è da considerarsi come «flagrant denial of justice»<sup>31</sup>. Nel caso in analisi, la possibilità per gli *high-value detainees* di venire trasferiti negli Stati Uniti, con il rischio di essere lì processati da commissioni militari, assume particolare rilevanza. Tali commissioni militari sono state appositamente create negli Stati Uniti al fine di processare gli individui sospettati di terrorismo senza garantire la possibilità di ottenere una revisione della decisione assunta nei loro confronti. Inoltre, a differenza della prassi nei tribunali civili, esse rimangono propense ad accettare come valida qualsiasi tipo di prova, comprese quelle ottenute per mezzo di tortura<sup>32</sup>.

Nelle sezioni VIII e IX della sentenza, la Corte accerta poi l'avvenuta violazione da parte della Lituania degli articoli 2 e 3 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 6, e la violazione dell'articolo 13, in combinato disposto con gli articoli 3, 5 e 8. Rimanendo in linea con i precedenti dei casi *Al-Nashiri c. Polonia* e *c. Romania*, la Corte riconosce la responsabilità della Lituania per aver permesso che il ricorrente venisse trasferito verso gli Stati Uniti, pur consapevole dell'elevata probabilità che questi venisse condannato alla pena di morte<sup>33</sup>. In base al principio di *non-refoulement*, sia l'articolo 2 sia l'articolo 3 implicitamente proibiscono agli Stati parte della Convenzione di trasferire o di permettere il trasferimento di individui sotto la loro giurisdizione verso Stati in cui vi sono validi e prevedibili motivi (*substantial grounds*) di ritenere che vengano sottoposti a violazioni di tali diritti<sup>34</sup>. Date queste premesse, l'articolo 1 del Protocollo n. 6, il quale sancisce la volontà degli Stati membri del Consiglio d'Europa di abolire la pena di morte, assume particolare rilievo. In termini concreti ciò significa che il dolore fisico delle esecuzioni e la sofferenza psicologica derivante dalla consapevolezza della propria morte possono comportare una violazione dell'articolo 3<sup>35</sup>; di conseguenza la Lituania è da considerarsi responsabile sia per la potenziale violazione del diritto alla vita del ricorrente, sia per la potenziale violazione della proibizione ad essere sottoposto a tortura e a pene o trattamenti disumani o degradanti<sup>36</sup>.

Da ultimo, l'articolo 13, nel sancire il diritto a un rimedio effettivo, impone alle autorità nazionali, in caso di asserite violazioni degli articoli della Convenzione, di condurre indagini indipendenti per verificarne la concretezza, indipendentemente dal reato commesso dall'individuo o dal fatto che possa essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale<sup>37</sup>. Una tale garanzia trova, ovviamente, applicazione anche con riguardo agli individui accusati di terrorismo. Il 13 settembre 2013, Al-Hawsawi richiese al procuratore generale della Lituania di aprire una procedura di investigazione riguardo ai trattamenti subiti nell'ambito

<sup>31</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 245.

<sup>32</sup> *Ivi*, par. 248-251.

<sup>33</sup> *Ivi*, par. 252.

<sup>34</sup> Per un approfondimento v. F. DE WECK, *Non-Refoulement under the European Convention on Human Rights and the UN Convention against Torture. The Assessment of Individual Complaints by the European Court of Human Rights under Article 3 ECHR and the United Nations Committee against Torture under Article 3 CAT*, cit., p. 19 ss.; M.L. SATTERTHWAITTE, *Rendered Meaningless: Extraordinary Rendition and the Rule of Law*, cit., p. 1355 ss.

<sup>35</sup> *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 257.

<sup>36</sup> Per un approfondimento v. H. DUFFY, *Case study- Guantanamo Bay detentions under international human rights and humanitarian law*, in *The "war in terror" and the framework of International Law*, Cambridge, 2005, p. 379 ss.

<sup>37</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 268; per un approfondimento, v. C. MELONI, *Extraordinary Renditions della CIA e responsabilità europee: il punto di vista della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013; E. CARPANELLI, *Extraordinary renditions e diritti umani: alcune riflessioni sul caso Abu Omar*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2013, p. 315 ss.

dell'*High-Value Detainees Program* in Lituania e, più in generale, per essere stato sottoposto ad *extraordinary rendition*. Dopo un iniziale rifiuto, era stata avviata un'indagine preliminare riguardo all'illiceità del trasferimento di alcuni individui sul territorio lituano e i possibili abusi da parte delle autorità lituane<sup>38</sup>. Dati i continui ritardi nelle investigazioni e la mancanza di collaborazione nel fornire informazioni sulle stesse<sup>39</sup>, la Corte, pertanto, ha ritenuto che le indagini condotte dalla Lituania non soddisfacessero i requisiti di «effettività» imposti dall'art. 3, e di conseguenza, dall'art. 13 della Convenzione, anche per le investigazioni al fine di identificare i responsabili delle violazioni degli articoli 5 ed 8. Per le informazioni disponibili al momento dell'emanazione della sentenza, le investigazioni da parte della procura lituana non si sono ancora concluse<sup>40</sup>.

### 5. La violazione dell'articolo 3

La decisione della Corte in merito alla violazione dell'articolo 3 costituisce forse l'elemento di maggiore continuità, non solo in relazione alla giurisprudenza sui *black site*, ma anche con riguardo ad un altro noto caso di *extraordinary rendition*, ossia il caso *El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*. In tutti i casi sopracitati, la violazione dell'articolo 3 riguardava sia aspetti procedurali che di merito. Nel caso di specie, gli aspetti procedurali concernevano la mancata o insoddisfacente conduzione delle indagini volte ad accertare la condotta delle autorità statali nel periodo in cui il ricorrente è stato detenuto in Lituania, di cui si è detto sopra. Per quanto attiene, invece, agli aspetti di merito, la Corte ha ritenuto la Lituania responsabile del mancato adempimento degli obblighi positivi previsti dalla Convenzione rispetto sia alla prevenzione di atti di tortura e di trattamenti inumani o degradanti sotto la sua giurisdizione sia, considerata l'elevata probabilità per il ricorrente di essere sottoposto a tali trattamenti in altri Stati, al mancato impedimento del suo trasferimento al di fuori del territorio lituano.

Il divieto di tortura è considerato uno dei diritti fondamentali degli individui, nonché parte dello *ius cogens*<sup>41</sup>. Come stabilito all'articolo 15(2) della Convenzione, l'articolo 3 non può essere sottoposto a deroghe o eccezioni, nemmeno in casi di emergenza o guerra. Ciò include anche i casi di lotta al terrorismo. In questa prospettiva, assume rilevanza anche il principio di *non-refoulement*, sebbene l'art. 3 della Convenzione non vi faccia esplicito riferimento. Nel noto caso *Soering c. Regno Unito*, la Corte ritenne che non considerare il principio di *non-refoulement* come implicito nel testo dell'articolo 3 sarebbe stato contrario allo spirito e allo scopo del divieto stesso<sup>42</sup>. Anche nella successiva giurisprudenza, la Corte continuò a qualificare il principio di *non-refoulement* come una «inherent obligation», considerando quindi i ricorrenti come vittime potenziali<sup>43</sup>. La continuità di questa posizione

<sup>38</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hansawi c. Lituania*, cit., par. 92.

<sup>39</sup> Per una descrizione dettagliata delle investigazioni della procura lituana, v. *ivi*, parr. 93-106.

<sup>40</sup> *Ivi*, par. 105.

<sup>41</sup> Ad esempio, v. *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries*, 2001, p. 85.

<sup>42</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Soering c. Regno Unito*, ricorso no. 14038/88, sentenza del 7 luglio 1989, par. 88.

<sup>43</sup> F. DE WECK, *Non-Refoulement under the European Convention on Human Rights and the UN Convention against Torture. The Assessment of Individual Complaints by the European Court of Human Rights under Article 3 ECHR and the United Nations Committee against Torture under Article 3 CAT*, cit., p. 20.

è stata mantenuta in merito alla violazione dell'articolo 3 anche nel caso *Al-Hawsawi c. Lituania*.

La particolarità di questa sentenza riguarda il fatto che la Corte non considera necessario analizzare ogni singolo elemento dei trattamenti e delle condizioni fisiche a cui il ricorrente fu sottoposto durante la sua detenzione in Lituania. Viene infatti fatto esplicito riferimento all'elevato livello di standardizzazione e di prevedibilità dei trattamenti e delle condizioni a cui tutti i detenuti erano sottoposti nei *black site*, che renderebbe altamente presumibile che Al-Hawsawi sia stato almeno sottoposto a *standard techniques* in quanto parte integrante dell'*High-Value Detainees Program*<sup>44</sup>. Sebbene venga ritenuto indiscutibile il fatto che nel *Detention Site Brown*, dove Al-Hawsawi era stato detenuto in Afghanistan, egli fosse stato soggetto ad EITs, la stessa conclusione non poteva raggiungersi per quanto riguarda il *Detention Site Violet*, a causa delle poche informazioni disponibili riguardo al periodo 2005-2006 in relazione all'*High-Value Detainees Program*<sup>45</sup>. La Corte, dunque, nel raggiungere le sue conclusioni fa ampio riferimento alle ricostruzioni effettuate nelle sentenze precedenti, ed in quella di *Abu Zubaydah c. Lituania* in particolare. In tale sentenza si ricostruiva come i detenuti, una volta catturati, fossero sottoposti ad un «predictable set of events» durante la loro detenzione<sup>46</sup>. Ciò includeva livelli prestabiliti, che andavano dall'uso di *conditioning techniques* fino a *coercive techniques*. Questo elemento, nel ragionamento della Corte, rende in qualche modo superfluo ottenere informazioni dettagliate sui trattamenti di Al-Hawsawi, potendo fare riferimento all'accuratezza delle ricostruzioni effettuate nei casi precedenti. Risulta quindi interessante come l'esistenza di un «regime of confinement and treatment routinely applied» sia ritenuto sufficiente per poter dimostrare – essenzialmente in via presuntiva – l'avvenuta violazioni dell'articolo 3<sup>47</sup>. Considerazioni simili erano state fatte anche nel caso *Abu Zubaydah c. Lituania*, dove, però, le prove a disposizione erano molto più consistenti.

Attestato ciò, al fine della determinazione della severità dei trattamenti subiti dal ricorrente, viene anche considerato dalla Corte l'uso delle EITs che Al-Hawsawi subì durante la sua detenzione in altri *black site*<sup>48</sup>. È così accertata la violazione dell'articolo 3 non solo per le torture e i trattamenti inumani e degradanti subiti a livello fisico dal ricorrente, ma anche a livello psicologico. Infatti, l'aver già subito in altri *detention site* interrogatori con l'utilizzo di EITs ha provocato nel ricorrente un elevato livello di sofferenza psicologica per la paura di essere nuovamente soggetto a queste tecniche, qualora non avesse collaborato<sup>49</sup>. La sofferenza psicologica derivante da possibili minacce delle violazioni dell'articolo 3 è da considerarsi almeno come trattamento inumano<sup>50</sup>. Di conseguenza, la Corte considera l'effetto cumulativo del regime detentivo imposto ad Al-Hawsawi come un *inhuman treatment*, dato l'alto livello di sofferenze fisiche e psicologiche sofferte<sup>51</sup>.

---

<sup>44</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 212.

<sup>45</sup> *Ivi*, par. 155.

<sup>46</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Abu Zubaydah c. Lituania*, cit., par. 48.

<sup>47</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 212.

<sup>48</sup> *Ivi*, par. 208.

<sup>49</sup> *Ivi*, par. 213.

<sup>50</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*, cit., par. 501.

<sup>51</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 214.

## 6. Standard *probatorio ed onere probatorio*

A questo punto è necessario fare qualche riflessione sullo *standard* probatorio e l'onere probatorio della Corte e la loro applicazione nel caso di specie.

Di regola, al fine di accertare una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3, lo *standard* probatorio richiesto dalla Corte è quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte mantiene una certa flessibilità nella determinazione del livello di persuasione necessario per poter raggiungere una determinata conclusione; infatti, nelle parole della Corte «[...] proof may follow from the coexistence of sufficiently strong, clear and concordant inferences or of similar un rebutted presumptions of fact»<sup>52</sup>. La Corte si riserva quindi un certo livello di discrezionalità in merito sia all'individuazione delle prove su cui basare le proprie conclusioni, sia alla determinazione di casi specifici in cui lo *standard* probatorio "oltre ogni ragionevole dubbio" possa dirsi comunque soddisfatto<sup>53</sup>. Tale discrezionalità della Corte è stata oggetto di critiche da una parte della dottrina, potendo essa dare origine a incongruenze tra diversi casi<sup>54</sup>. Essa è particolarmente evidente nel caso in analisi, in cui, a causa della mancanza di prove a supporto delle accuse del ricorrente, la Corte si affida alle ricostruzioni operate nei casi precedenti, pur non trattandosi di procedimenti pilota o quasi-pilota, ed all'elevato livello di standardizzazione del regime a cui i detenuti nei *black site* erano sottoposti<sup>55</sup>. Non si vuole, in questa sede, mettere in discussione l'importanza della necessità delle ricostruzioni fatte dalla Corte in adempimento dell'articolo 19 della Convenzione o della necessaria flessibilità dei giudici di Strasburgo nel determinare quando lo *standard* probatorio sia da ritenersi soddisfatto. Ci si rende perfettamente conto, infatti, dell'importanza di tale discrezionalità in casi che riguardano accuse di violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione avvenuti sotto il totale controllo degli agenti dello Stato. Quello che si vuole però sottolineare è come, nel caso di specie, la Corte si sia in larga parte affidata alla prevedibilità e standardizzazione del Programma della CIA a sostegno delle violazioni subite da Al-Hawsawi. Per quanto, data la particolarità del caso in analisi, si consideri favorevolmente la coerenza della giurisprudenza della Corte in relazione all'attribuzione di responsabilità per le violazioni dell'articolo 3, non si può fare a meno di condividere anche le preoccupazioni sulle possibili incertezze che tale discrezionalità potrebbe far emergere in futuro.

La Corte di Strasburgo ha altresì sottolineato<sup>56</sup> che, nei casi di violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, l'applicazione del principio *affirmanti incumbit probatio* non deve essere eccessivamente stringente: data la particolarità delle accuse concernenti possibili violazioni dell'articolo 3 per mano delle autorità dello Stato è possibile spostare, almeno in parte, l'onere

---

<sup>52</sup> *Ivi*, par. 136.

<sup>53</sup> M-B. DEMBOUR, *The Evidentiary System in the European Court of Human Rights in Critical Perspective*, in *European Convention on Human Rights Law Review*, 2023, p. 363 ss.

<sup>54</sup> Ad esempio, v. K. HENRARD, *The European Court of Human Rights and the 'Special' Distribution of the Burden of Proof in Racial Discrimination Cases: The Search for Fairness Continues*, in *European Convention on Human Rights Law Review*, 2023, p. 426 ss.; T. J. GUNN, *Limitation Clauses, Evidence, and the Burden of Proof in the European Court of Human Rights*, in *Religion and Human Rights*, 2020, p. 192 ss.

<sup>55</sup> Per un approfondimento, v. L.R. GLAS, *The functioning of the Pilot-judgment Procedure of the European Court of Human Rights in Practice*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2016, p. 441 ss.

<sup>56</sup> Ad esempio, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, *El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., par. 152; K. KAMBER, *Substantive and Procedural Criminal Law Protection of Human Rights in the Law of the European Convention of Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, 2020, p. 75 ss.

della prova dal ricorrente allo Stato accusato<sup>57</sup>. In questi casi, di conseguenza, rimane al ricorrente la responsabilità di dimostrare, *prima facie*, la responsabilità dello Stato riguardo ai trattamenti da lui/lei subiti. Sarà poi dovere dello Stato dimostrare l'inconsistenza delle accuse rivoltegli. Qualora lo Stato manchi di fornire prove sufficienti a sua discolta, come nel caso in analisi, la Corte si ritrova nella posizione di trarre delle deduzioni che possono essere sfavorevoli allo Stato convenuto in giudizio.

Considerato che le autorità lituane erano a conoscenza delle attività svolte all'interno del *Detention Site Violet* ed avevano collaborato con l'*extraordinary rendition* del ricorrente e facilitato l'intera attuazione dell'*High-Value Detainees Program* sul proprio territorio, la Lituania è stata dunque ritenuta responsabile della violazione dell'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 1, per le violazioni commesse da privati sul suo territorio<sup>58</sup>.

## 7. Conclusioni

Come sottolineato dalla Corte nelle sentenze dei casi *Al-Nashiri e Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*<sup>59</sup>, la detenzione segreta di persone sospettate di terrorismo ha rappresentato un elemento centrale dell'*High-Value Detainees Program* della CIA. Come visto, infatti, i detenuti venivano intenzionalmente collocati al di fuori del territorio degli Stati Uniti al fine di privarli di qualsiasi tutela in merito al divieto di tortura e di sparizioni forzate, e più in generale, di qualsiasi garanzia prevista dall'ordinamento statunitense ed internazionale. Le operazioni di *extraordinary renditions* non avrebbero potute essere condotte senza la complicità delle autorità dei diversi Stati sul cui territorio vennero istituite le strutture detentive<sup>60</sup>. La sentenza qui analizzata presenta molti elementi in comune con la precedente giurisprudenza della Corte in merito alle *extraordinary renditions*. In diversi passaggi, come si è visto, la Corte non ha ritenuto necessario approfondire l'analisi o ricercare fatti aggiuntivi: i fatti e le ricostruzioni effettuate nelle sentenze precedenti sono stati considerati sufficienti. Ciò è particolarmente evidente in merito alla determinazione dell'effettiva detenzione del ricorrente in Lituania, nonché delle condotte in violazione dell'articolo 3.

Pare quindi possibile identificare una continuità tra queste sentenze in relazione alle conclusioni della Corte sulle violazioni degli obblighi convenzionali. In tutte le sentenze anzidette concernenti l'istituzione e condotta dei *black site*, gli Stati vengono ritenuti responsabili delle violazioni degli articoli 3, 5, 8 e 13. Distanziando lo sguardo, sono riscontrabili, però, alcune differenze. La sentenza *Abu Zubaydah c. Lituania* rimane un caso isolato nel non prendere in considerazione la violazione dell'articolo 6(1). Inoltre, solo nelle sentenze *Al-Nashiri c. Romania*, *Al-Hawsawi c. Lituania* e *Al-Nashiri c. Polonia* viene riconosciuta la violazione degli articoli 2 e 3 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 6. Per tale ragione la Corte, *ex* articolo 46 della Convenzione, impone alla Lituania di cercare rassicurazioni da parte degli Stati Uniti che non venga applicata la pena di morte al ricorrente<sup>61</sup>. Ciò rappresenta un valore aggiunto nel constatare l'importanza del divieto della

<sup>57</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 138.

<sup>58</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 215-216.

<sup>59</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Nashiri c. Polonia*, cit., par. 530; *Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*, cit., par. 524.

<sup>60</sup> V. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 228.

<sup>61</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Hawsawi c. Lituania*, cit., par. 276.

pena di morte per tutti gli individui posti sotto la giurisdizione degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

In relazione alla responsabilità della Lituania, la sentenza del caso *Al-Hamsawi* presenta, dunque, elementi sia di continuità che di innovazione rispetto all'altra pronuncia che aveva visto coinvolto lo Stato lituano. Nel caso *Al-Hamsawi*, infatti, la Lituania viene ritenuta responsabile anche delle violazioni del diritto all'equo processo e del diritto alla vita e alla proibizione della tortura che il ricorrente ha subito venendo trasferito negli Stati Uniti, dove è altamente probabile che venga giustiziato. Gli altri ricorrenti detenuti a Guantánamo potrebbero subire lo stesso destino. Si tratta, quindi, di ulteriori e preziose indicazioni, che la Corte offre a partire dagli obblighi di *non-refoulement*. Ciò è da considerarsi come uno sviluppo positivo.

L'importanza della costanza della Corte in queste sentenze non deve essere sottovalutata. Nel riconoscimento della responsabilità di Lituania, Romania e Polonia per l'istituzione dei *black site* e per le violazioni *in* realizzatesi può risiedere un segnale forte in ordine alla necessità di rispetto dei diritti umani in ogni circostanza, inclusa quella della lotta al terrorismo. Si attendono, dunque, gli sviluppi futuri in merito al caso *AlNashiri c. Lituania*<sup>62</sup>, attualmente pendente innanzi alla Corte.

---

<sup>62</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *AlNashiri c. Lituania*, cit.